



---

Comune di Castelnovo ne' Monti

ORDINANZA N. 28

**OGGETTO: NORME DI COMPORTAMENTO PER LA FRUIZIONE DELLA PIETRA DI BISMANTOVA**

**IL SINDACO**

PREMESSO CHE da tempo si propone l'esigenza di una più attenta e rigorosa tutela dei beni naturali ed ambientali in particolare nell'area della Pietra di Bismantova;

CONSTATATA la necessità di regolamentare la fruizione dell'area della Pietra di Bismantova per eliminare il pericolo di compromissione ambientale derivante da comportamenti sconsiderati e incivili tenuti da gruppi di persone che frequentano la suddetta area con accensione di fuochi, abbondono di rifiuti e bivacco;

CONSIDERATO CHE in zona ci sono adeguate strutture ricettive ed aree attrezzate che possono essere utilizzate per il campeggio, tra cui l'area denominata "Orto dei Frati";

RITENUTO CHE, a tutela del territorio Comunale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

**ORDINA**

nell'area sopra descritta, inclusa la sommità della Pietra:

1. l'istituzione del divieto di campeggio, bivacco, accampamento e di ogni azione inerente a tale attività, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati;
2. il divieto di accensione fuochi per qualsivoglia finalità;
3. il divieto di abbandono e di deposito di rifiuti e di materiali di qualsiasi genere;

La violazione della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'Art 7 bis D.Lgs 267/2000 da 75 euro a 500 euro. Il trasgressore è comunque tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia, i Carabinieri Forestali e l'Arma dei Carabinieri sono incaricati della vigilanza.

**DISPONE**

che gli uffici comunali competenti daranno adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale;

**AVVERTE**

- che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma;



---

Comune di Castelnovo ne' Monti

- Contro la presente ordinanza è ammesso, nei 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato

- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 13 della legge 241.

Castelnovo ne' Monti, li 04/08/2020

Il Sindaco

Enrico Bini

*Firmato digitalmente*